## TRIBUNALE DI ORISTANO

## ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESCRIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA CORONA VIRUS (COVID -19).

- visto il D.L. 8 marzo 2020, n. 11, recante *Misure straordinarie ed urgenti per contrastare* l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi dello svolgimento dell'attività giudiziaria pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri sera;
- ritenuta la necessità di dare disposizioni ulteriori ed integrative al proprio provvedimento del 6 marzo 2020;

**DISPONE** 

Quanto segue.

## **SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE**

Ad integrazione del provvedimento emesso il 6.3.2020, le udienze civili e penali sono rinviate d'ufficio dal 9 marzo al 22 marzo compreso a data successiva al 22 marzo 2020, con le seguenti eccezioni:

- 1) udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilita', ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinita'; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilita' incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di eta' e salute; nei procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;
- 2) udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresi' le seguenti:

- a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
  - b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
- c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
  - d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni;
- 3) udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessita' di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza e' fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Le modalità di comunicazione dei rinvii d'ufficio saranno rese note anche mediante pubblicazione sul sito internet del tribunale <u>www.tribunale.oristano.it.</u>

Al momento, salvo diversa nuova disposizione, a decorrere dal 23 marzo 2020 le udienze proseguiranno secondo le disposizioni già date con il provvedimento del 6 marzo 2020.

Rimangono in vigore tutte le restanti disposizioni già date con provvedimento del 6 marzo 2020 fino a diversa nuova disposizione.

Si comunichi a tutto il personale degli uffici giudiziari e dell'Unep del circondario, a tutti i magistrati anche onorari, alle OO.SS., ai tirocinanti, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano e per opportuna conoscenza al sig. Presidente della Corte d'Appello di Cagliari, al sig. Prefetto di Oristano, al RSPP ed al Medico competente.

Oristano 9 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale Leopoldo Sciarrillo